BANCA COMMISSIONARIA

IN SASSARI

STATUTO

APPROVATO

con Regio Decreto 23 gennaio 1873

SASSARI
Tipografia Azuni

1873.

BANCA COMMISSIONARIA

IN SASSARI

STATUTO

APPROVATO

con Regio Decreto 23 gennaio 1873

SASSARI
Tipografia Azuni

1873.

STATUTO

DELLA

BANCA COMMISSIONARIA

IN SASSARI

Costituzione della Società, sua durata e Sede.

Art. 1.

La Ditta Gaetano Podestà, Costa Podestà col concorso dei soscriventi dichiarano di costituire una Società anonima salvo l'approvazione del Governo per lo stabilimento di una Banca.

Art. 2.

Questa Banca prenderà il nome di BANCA COMMISSIONARIA.

Art. 3.

Sotto tale denominazione saranno intestati tutti gli atti relativi alle sue operazioni e tutti i libri della Società.

Art. 4.

La Banca ha per iscopo di stabilire ed esercitare in Sassari la Commissione in generale di ciascun prodotto dell'Isola, di compra e vendita sia all'ingrosso che in dettaglio, ricevere merci in consegna ed ordini in spedizione sia per lo Stato, che

per l'Estero, come altresì, di riscossioni, incassi e pagamenti, rimborsi ai negozianti, ed altre operazioni commerciali.

Art. 5.

Conserva pure la facoltà di comprare merci sui luoghi di produzione, nonchè sui mercati esteri per proprio conto.

Art. 6.

Quelle Case che spediranno in consegna merci per vendere o depositare, potranno disporre sul valore delle medesime di una proporzionale somma a titolo di antecipazione fino alla concorrenza dell'interesse da stabilirsi.

Le dette Case potranno ordinare la vendita quando meglio crederanno loro conveniente, od anche il ritiro, come la spedizione per loro conto e rischio sborsando la somma ricevuta. interessi e provvigione pure da convenirsi.

Art. 7.

La durata della Società sarà d'anni venti, decorrendi dalla data del Regio Decreto d'approvazione. Essa potrà essere rinnovata mediante la Sovrana approvazione, quando a ciò v'intervenga il consenso dei possessori di almeno la metà delle azioni. In caso di rinnovamento della Società essa dovrà sborsare ai Socii dissenzienti, oltre il Capitale nominale delle loro Azioni, quanto loro potrebbe spettare dall'effettivo riparto degli utili dell'ultimo anno e di qualunque altro Capitale della Società.

Essa si potrà sciogliere, occorrendo anche prima della durata se gli azionisti riuniti in assemblea lo credessero conveniente per motivi giustamente fondati e d'interesse comune.

Art. 8.

La Banca avrà la sua sede nella Città di Sassari.

Potranno stabilirsi succursali ed agenzie nei vari comuni

dell'Isola ed occorrendo anche del Continente, colle norme ed a seconda delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, e mediante deliberazioni dell'Assemblea.

Capitale, Azioni e Versamenti.

Art. 9.

Il Capitale Sociale è stabilito per ora nella somma di lire *Quattrocentomila* italiane, rappresentate da *Quattromila Azioni* di lire *Cento* caduna con facoltà di aumentarlo sino ad un *Milione* coll'emissione di nuove azioni, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea Generale e salvo l'approvazione Governativa.

Art. 10.

L'ammontare delle azioni è dovuto per un decimo all'atto della sottoscrizione e per quattro decimi un mese dopo la pubblicazione del Regio Decreto d'approvazione, i restanti cinque decimi a misura delle richieste fatte per ogni decimo dal Direttore, dietro deliberazione del Consiglio e mediante avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Giornale degli annunzi della Provincia e nei luoghi soliti della Sede e sempre colla distanza di trenta giorni da un decimo all'altro per lo meno.

Chi pagherà l'intiera Azione anticipatamente avrà diritto all'abbuono del 1/2 p. 0/0 al mese sui secondi cinque decimi.

Art. 11.

Le Azioni sono nominative, verranno rappresentate da una iscrizione nominativa sui registri della Banca a tale oggetto tenuti a doppia partita e munite del bollo della Società.

Esse godranno dell'interesse annuo in ragione del 6 p. 0/0 e parteciperanno inoltre ai dividendi sui maggiori utili sociali.

ART. 12.

Il titolo definitivo dell'Azione non sarà rilasciato al sottoscrittore che dopo compiuto il versamento dell'ultimo decimo e sarà sottoscritto dal Direttore, da un Amministratore e dal Cassiere della Società.

Versato il primo decimo, gli Azionisti riceveranno una quitanza provvisoria da commutarsi in certificato interinale appena le Azioni sono liberate dai primi cinque decimi; a rischio dell'Azionista le Azioni potranno essere spedite al portatore. Il domicilio di ogni Azionista s'intende stabilito nella sede della Società per tutti gli effetti che di ragione.

Le Azioni della Banca, i certificati interinali ed i titoli definitivi che lo rappresentano debbono essere inscritti sotto un nome solo od una Ditta, comunque la loro proprietà possa essere divisa fra più persone.

ART. 13.

Il trapasso delle Azioni nominative dovrà eseguirsi per mezzo di una dichiarazione sui registri della Banca fatta dai proprietarii, firmata da essi e dai Cessionari o da un loro procuratore speciale. In caso di successione il trapasso avrà luogo previo l'adempimento delle formalità richieste dalle leggi.

Per le Azioni al portatore il possesso stabilisce la proprietà.

ART. 14.

Gli eredi o creditori di un Socio non hanno dritto a provocare sequestri, apposizioni di sigilli, od altro qualunque atto esecutivo sui beni della Società, domandare la liquidazione della medesima, salvo ben inteso il disposto del Codice di Commercio, articolo 110.

ART. 15.

Ogni somma dovuta in ritardo di pagamento porta di diritto l'interesse dell'1 p. 0[0] al mese in favore della Società, ed in ragione dei giorni di ritardato pagamento.

Il possessore d'un Titolo sul quale non sia fatta menzione dei versamenti regolarmente eseguiti è perciò privato del diritto di negoziarlo e di assistere alle Assemblee Generali.

Art. 16.

In caso di non pagamento delle quote ancora dovute, la Società è in diritto, dopo un mese della scadenza, di far vendere il certificato a rischio e pericolo dell'Azionista per mezzo di un agente di Cambio senz'altra formalità. — Se la vendita non si può effettuare per difetto di oblatore, la Società dichiarerà decaduta l'azione e non risponderà dei versamenti fatti salvo il disposto dell'articolo 104 del Codice di Commercio.

Se si perdessero delle azioni ne saranno spedite delle nuove annullando le perdute, sei mesi dopo la dichiarazione che il proprietario ne farà alla sede della Società, e dopo due pubblicazioni inserite nel *Giornale Ufficiale* dello Stato e nella Gazzetta degli annunzii giudiziarii di Sassari; a spese del richiedente, ed a carico di quest'ultimo saranno tutte le spese di contestazione e processi che potrebbero essere la conseguenza della rinnovazione di dette Azioni.

Consiglio d'Amministrazione.

Art. 17.

La Banca sarà governata da un Consiglio d'Amministrazione composto di numero dieci membri.

Il Consiglio ha i poteri più estesi per l'ammistrazione ed il governo degli affari della Società; autorizza in massima le operazioni che la Società si propone di fare a termine dei presenti Statuti.

Nomina tutti gli impiegati necessari alla Banca, ne fissa gli onorarii, e delibera tutte le spese sia d'impianto che altre necessarie allo scopo.

ART. 18.

Il primo Consiglio d'Amministrazione è composto dei signori:

QUEIROLO Giacomo, *Presidente.* — VALLE L. Raimondo, *Consigliere e Segretario.* — CANESSA Michele, *Consigliere.* — PODESTÀ Gaetano, *id.* — VALLE Effisio *id.* — LOMBARDO Gio. Battista, *id.* — LINTAS Serapio, *id.* — AGNESA Francesco, *Censore.* — LORIGA-SANNA Giuseppe, *id.* — CIURLO Luca, id.

ART. 19.

I membri del Consiglio durano in ufficio due anni. — Essi sono sempre rieliggibili.

Se ne rinnova la metà ogni anno per anzianità; nel primo anno si procederà al sorteggio della metà che dev'essere surrogata.

ART 20.

In mancanza di qualche membro, il Consiglio surroga provvisoriamente, ed alla prima riunione ordinaria dell'Assemblea Generale, questa procede all'elezione definitiva per il tempo che ancora spettava al predecessore di stare in ufficio.

ART. 21.

Il Consiglio d'Amministrazione avrà nel suo seno un Presidente e un Segretario, che saranno da essa eletti nella prima seduta.

ART. 22.

Per poter far parte del Consiglio d'Amministrazione occorre possedere e depositare alla Banca cinquanta Azioni, quali reteranno inalienabili per tutto il tempo della loro Gestione.

ART. 23.

I membri del Consiglio non ricevono onorarii, ma avranno delle Medaglie di presenza ogni qual volta si riuniscono, ragguagliate a lire cinque ognuna.

ART. 24.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà alla sede della Società ogni volta che lo esige l'interesse Sociale, e non meno d'una volta al mese.

Ad instanza di tre Consiglieri la Presidenza dovrà convocare il Consiglio.

ART. 25.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando si riunisca almeno la metà e più uno dei suoi membri ed il voto degli intervenuti raggiunga la maggioranza assoluta.

Il numero dei presenti sarà indicato in testa dei processi verbali.

ART. 26.

In caso di parità di voti quello del Presidente sarà preponderante.

ART. 27.

Le deliberazioni saranno accertate da processi verbali scritti in apposito registro tenuto alla Sede della Società e sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Direzione.

ART. 28.

Il Direttore della Società è incaricato della esecuzione e spedizione degli affari correnti, dell'esame di quelli che sono

presentati alla Società e dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio.

ART. 29.

Il Direttore rappresenta la Società verso i terzi ed esercita in nome della stessa ogni azione in giudizio. La corrispondenza è firmata dal Direttore, e nel caso d'assenza o d'impedimento dal Presidente del Consiglio o da un altro amministratore a ciò designato dal Consiglio.

La girata e la quitanza delle Cambiali ricevute, delle somme dovute alla Società e tutti gli effetti riguardanti queste operazioni, gli atti d'acquisto, di vendita, di cambio, le transazioni, i contratti e generalmente ogni atto portante impegni per parte della Società sono pure deliberati, conchiusi e firmati dal Direttore.

ART. 30.

Il Direttore propone al Consiglio la nomina dei funzionarii ed impiegati della Banca come pure il montare dei loro onorarii ed indennità. Ne propone occorrendo la revoca, ed in caso di urgenza può anche pronunziarne la sospensione, salvo riferirne alla prima riunione del Consiglio per le opportune provvidenze.

Il Direttore forma altresì i Bilanci presuntivi ed i resoconti annuali e li sottopone al Consiglio d'Amministrazione onde rivedutili ed approvati, sieno presentati all'Assemblea Generale degli Azionisti a norma dell'art. 38.

ART. 31.

Il Direttore della Banca prima di assumere le sue funzioni giustificherà di possedere cento Azioni. Parimenti il Cassiere giustificherà di possederne cinquanta, che ambidue depositeranno alla Banca e resteranno affetti alla garanzia della loro gestione finchè dureranno in carica.

Art. 32.

Il Direttore finchè dura nelle sue funzioni non potrà fare nessuna operazione commerciale per proprio conto, ma solo per conto della Società che rappresenta. Non potrà valersi della sua posizione per intraprendere affari estranei allo scopo della Società.

Art. 33.

Il signor Nicolino Costa Podestà è nominato Direttore della Banca.

Il suo stipendio viene fissato in lire ottomila italiane all'anno.

Esso non potrà essere revocato o sospeso se non per deliberazione presa dal Consiglio d'Amministrazione alla maggioranza di sei voti concorsi.

Il Direttore ha la gestione materiale dello stabilimento ed esercita tutte le sue attribuzioni sotto l'autorità e responsabilità del Consiglio d'Amministrazione,

Dell'Assemblea Generale.

Art. 34.

L'Assemblea Generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Azionisti.

Art. 35.

Essa si compone di tutti coloro che proveranno essere possessori di almeno cinque Azioni. I titoli comprovanti il numero delle Azioni possedute devono essere depositati alla sede della Società cinque giorni prima dell'adunanza ritirando un certificato che servirà per l'ammissione personale alla medesima.

L'Elenco degli azionisti, che hanno diritto di sedere nel-

l'Assemblea Generale col rispettivo numero delle Azioni da ciascuno di essi possedute, dev'essere tenuto a disposizione di qualunque azionista che volesse prenderne cognizione.

Nei giorni fissati per l'adunanza, il suddetto Elenco dovrà trovarsi sul Banco della Presidenza, sarà sottoscritto dai membri intervenuti all'Assemblea o dai loro mandatarii e si unirà al processo verbale della deliberazione.

ART. 36.

L'azionista che proverà di possedere almeno cinque o più azioni fino a venticinque e ne sarà portatore avrà diritto ad un voto. Quello che proverà di possederne cinquanta a due e così ogni venticinque azioni in più daranno dritto ad un altro voto.

Nessun azionista potrà aver dritto a più di dieci voti qualunque sia il numero delle azioni che possiede o rappresenta.

ART. 37.

Gli azionisti aventi dritto d'intervenire all'Assemblea Generale possono farsi rappresentare o da un socio avente dritto a voto o da un mandatario mediante lettera o telegramma.

ART. 38.

L'Assemblea Generale si raduna ordinariamente nel mese di marzo di ciascun anno.

ART 39.

L'Assemblea si raduna straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga utile e così pure nel caso contemplato dall'art. 144 del Codice di Commercio.

ART. 40.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono avvisate 15 giorni prima con inserzione nel Giornale degli annunzi Giudiziarii della Provincia, indicante l'ordine del giorno.

ART. 41.

L'Assemblea Generale è regolarmente costituita anche con il solo intervento di dieci socii i quali riuniscano in complesso il quinto almeno delle azioni rappresentanti il Capitale Sociale.

ART. 42.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società ed in sua assenza, per legittimo impedimento od altro, dal Membro più anziano d'età del Consiglio d'Amministrazione che si troverà presente. I due maggiori azionisti presenti faranno l'ufficio di scrutatori.

Nei casi previsti dall'art. 148 Codice di Commercio l'Assemblea potrà scegliere ogni volta che si radunerà, nel suo seno, il proprio Presidente.

Il Segretario del Consiglio compie le stesse funzioni anche presso l'Assemblea Generale.

ART. 43.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, lasciando alla Presidenza la facoltà di stabilire il modo di votazione, o segreta o per alzata e seduta.

ART. 44.

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio; le proposte dei soci; in aggiunta a quelle del Consiglio non possono farne parte se non presentate almeno tre giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale, fissata colla pubblicazione dell'avviso, di cui all'art. 40 e sottoscritte da cinque socii aventi dritto di voto, e saranno aggiunte allo stesso ordine del giorno.

ART. 45.

Se nella prima adunanza l'Assemblea non è riunita in numreo sufficiente come all'art. 41, sarà riconvocata pel giorno

susseguente alla stessa ora, e con diffida che gli intervenuti potranno deliberare qualunque sia per essere il numero dei medesimi e delle azioni da essi rappresentate restrittivamente alle materie indicate nell'ordine del giorno della prima convocazione.

ART. 46.

L'Assemblea Generale nell'annuale adunanza sente il rapporto del Consiglio sulla situazione degli affari Sociali, udita la relazione dei Sindacatori, discute ed approva i Bilanci, fissa il dividendo e nomina gli Amministratori a mente dell'art. 19; discute e delibera sopra qualunque affare d'interesse Sociale compreso nell'ordine del giorno e nomina i tre Sindaci per esaminare e rivedere il Bilancio annuale.

ART. 47.

L'Assemblea delibera sulle proposizioni del Consiglio relative all'aumento del Capitale, alla proroga, allo scioglimento anticipato della Società, salvo ove occorra, l'approvazione del Governo.

ART. 48.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale salve le eccezioni prevviste dall'art. 56, saranno adottate alla maggioranza assoluta dei voti e saranno accertate col mezzo di processi verbali scritti sopra un registro speciale, e firmate dalla maggioranza dell'Uffizio.

ART. 49.

Le deliberazioni prese dall'Assemlea Generale, entro i limiti dello Statuto, e sulla nota delle materie specificate nella convocazione, sono obbligatorie per gli Azionisti anche non intervenuti.

Sindacato.

Art. 50.

L'Assemblea Generale nella tornata ordinaria di ogni anno nomina una Commissione di Sindacato, composta di tre Azionisti per esaminare e rivedere il Bilancio consuntivo, con incarico di darne conto all'Assemblea stessa per mezzo di particolareggiato rapporto·

I Sindaci hanno diritto di fare presso l'Amministrazione e Cassa tutte le verificazioni che crederanno necessarie per il disimpegno completo del ricevuto incarico.

Le loro funzioni sono gratuite.

Inventario e Conto annuale.

Art. 51.

L'anno Sociale comincia col primo Gennaio e termina col trentuno Dicembre d'ogni anno.

Art. 52.

Alla fine del primo anno, a cura del Consiglio d'Amministrazione, sarà redatto un inventario generale dell'attivo e del passivo, e verrà reso il conto colla proposta del dividendo.

Simile inventario, resa di Conto e proposta sarà successivamente redatto di semestre in semestre.

Il conto sarà visibile ad ogni Socio per i quindici giorni che precedono l'Assemblea ordinaria.

Il rendiconto annuale e semestrale dovrà essere pubblicato e trasmesso in copia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, appena abbia conseguita l'approvazione dell'Assemblea Generale.

ART. 53.

L'Assemblea approva o rigetta il conto e fissa il dividendo.

ART. 54.

Il pagamento degli interessi e del dividendo si farà nel primo anno alla fine del medesimo, in seguito alla fine d'ogni semestre, e sempre quindici giorni dopo l'approvazione di essi.

ART. 55.

Il diritto degli interessi e dei dividendi su qualunque Titolo Sociale, non esercitato per lo spazio d'anni cinque resta prescritto a vantaggio della Società.

ART. 56.

L'Assemblea Generale può, salvo l'approvazione del Governo, modificare gli Statuti Sociali.

Essa può principalmente autorizzare:

1° *L'aumento del Capitale Sociale.*

2° *La prorogazione del termine fissato alla durata della Società.*

In questi casi la deliberazione non è valevole se non ottiene i due terzi dei voti dei Socii presenti.

ART. 57.

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a consentire le modificazioni ai presenti Statuti che fossero imposte dal Governo e potrà a quest'uopo delegare il suo Presidente.

Fine, scioglimento e liquidazione.

ART. 58.

La presente Società sarà sciolta collo spirare del termine convenuto d'anni venti. Ciò nondimeno verificandosi la perdita

della metà del Capitale, o ragioni come è prescrito nell'articolo 7 dei presenti Statuti, sulla proposta del Consiglio d'Amministrazione, la Società può essere sciolta con una deliberazione dell'Assemblea Generale prima del termine convenuto.

Art. 59.

In qualunque modo per i casi sopra preveduti la Società si sciolga, l'Assemblea Generale sulla proposta del Consiglio di Amministrazione, regola il modo della liquidazione e nomina uno o più liquidatori colla facoltà di procedere alla vendita delle merci e mobili spettanti alla Società, sia col mezzo dei pubblici incanti, sia all'amichevole.

Disposizioni transitorie.

Art. 60.

La prima Assemblea Ganerale dovrà essere convocata non più tardi d'un mese dalla costituzione definitiva della Società.

Sassari, addì 3 Novembre 1872.

Firmati Gaetano Podesta' negoziante — Fir. Nicolino Costa Podesta' id. - Fir. Giacomo Queirolo id. - Fir. Giovanni Battista Lombardo — Fir. Michele Canessa — Fir. Ciurlo Lucca — Fir. Valle Efisio — Fir. Serapio Lintas — Fir. Domenico Righi e figli — Fir. L. Raimondo Valle — Fir. Giuseppe Loriga Sanna — Fir. Francesco Muscas — Fir. Francesco Agnesa — Fir. Giuseppe Cherosu.

Visto A. G. Mannazzu notaio.

La presente copia di Statuto Sociale della Banca Commissionaria di Sassari è pienamente conforme al suo originale depositato a me Notaio con atto delli 7 Novembre 1872, registrato presso l'ufficio del Registro di questa Città il giorno

successivo, al numero 1837, colla tassa di lire 486; e contiene le modificazioni introdotte col Regio Decreto d'approvazione dato a Roma li 23 Gennaio 1873, registrato al detto ufficio del Registro di Sassari li 14 corrente mese ed anno, all'articolo 354 del Campione Concessioni Governative, colla tassa di lire 300 A. Berio Ricevitore.

Sassari, 17 febbraio 1873.

In testimonio del vero.

Firmato ANTONIO GAVINO MANNAZZU.
Pubblico Notaio di Sassari.